

S T A T U T O di ALTRAIMPRESA – ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (ex legge 7 dicembre 2000- n. 383)

Art. 1 (Denominazione e sede)

E' costituita, nel rispetto della normativa vigente in materia, l'Associazione di promozione sociale denominata **Altraimpresa** con sede in corso Palladio,56 - Vicenza.

Art. 2 (Scopi)

L'Associazione è apartitica, non ha finalità di lucro e svolge attività di promozione sociale e di utilità sociale. I proventi dell'attività non possono essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

Le attività che si propone sono, in particolare le seguenti:

- mettere a disposizione dei beneficiari, a titolo gratuito, l'esperienza maturata dai propri associati nel campo manageriale e professionale e nella tutela dei diritti civili, con servizi diretti ad arrecare benefici alle persone appartenenti alle categorie svantaggiate ed ai loro familiari o tutori;
- sostenere lo sviluppo delle organizzazioni di volontariato che operano per le finalità di cui alla legge n.266/91 e relative leggi regionali di attuazione;
- favorire l'individuazione e la realizzazione di iniziative che diano risposta ai bisogni sociali emergenti;
- affiancare ed accompagnare enti ed organizzazioni non lucrative di utilità sociale nello sviluppo manageriale che consenta un miglior perseguimento delle loro finalità istituzionali;
- contribuire allo sviluppo degli interventi delle imprese nel campo della solidarietà sociale;
- condurre attività di studio, ricerca e comunicazione connesse ai fini associativi ed in particolare favorire l'individuazione di bisogni emergenti di solidarietà sociale.

L'Associazione potrà inoltre compiere tutte le attività strumentali al raggiungimento delle proprie finalità sociali.

Art. 3 (Soci)

1. Sono ammessi all'associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

2. L'Organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo; il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie competenze e le esperienze acquisite impegnandosi a versare la quota associativa.
3. Ci sono due categorie di soci:–**ordinari**: coloro che versano la quota di iscrizione e la quota annuale, annualmente stabilita dall' Assemblea; la quota associativa è intransmissibile e irripetibile; **sostenitori**: coloro che erogano contribuzioni volontarie straordinarie e/o mettono a disposizione beni e strutture.
4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

Art. 4 (Diritti e doveri dei soci)

1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata. L'associazione è obbligata ad accendere apposita polizza di assicurazione contro gli infortuni, le malattie e la responsabilità civile per la copertura dei rischi connessi all'attività concretamente prestata dai soci.
3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

Art. 5 (Recesso ed esclusione dei soci)

1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso dall'associazione, previa istruttoria, dopo aver sentito le giustificazioni dell'interessato.
3. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo; in caso di opposizione al provvedimento decide inappellabilmente il Collegio dei Probiviri.

Art. 6 (Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da: a- contributi e quote associative; b- donazioni e lasciti; c-ogni altro tipo di entrata ammessa ai sensi della legge 383/2000.
2. L'associazione ha l'obbligo di utilizzare l'eventuale avanzo di gestione per il raggiungimento delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Art. 7 (Bilancio)

1. I documenti di bilancio dell'associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per

l'esercizio annuale successivo.

2. I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositati presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e possono essere consultati da ogni associato.
3. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro sei mesi dall'inizio dell'esercizio sociale qualora ci siano particolari ragioni che lo richiedono.

Art. 8 (Organi sociali)

Gli organi sociali dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Collegio dei Proviviri

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Art. 9 (Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci;
2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene opportuno.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10 (Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- Approva il conto consuntivo e il bilancio preventivo
- Fissa l'importo della quota di iscrizione ed annuale
- Determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione
- Approva l'eventuale regolamento interno
- Elegge il Presidente, il Vice Presidente e il Consiglio Direttivo
- Elegge il Comitato dei Proviviri
- Delibera su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Art. 11 (Validità delle Assemblee)

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o per delega. I soci

sostenitori partecipano con solo diritto di voto consultivo.

2. Non è ammessa più di una delega.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.
4. L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche dello Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio con voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente e in sua assenza dal Vice Presidente. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono verbalizzate dal Segretario.
6. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale.
7. Il diritto di voto non può essere esercitato dall'associato nelle deliberazioni in cui egli ha, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello dell'Associazione.

Art. 12 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto da consiglieri in numero dispari, non inferiore a tre e non superiore a sette.

I consiglieri sono eletti dall'Assemblea per la durata di un triennio.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandate all'Assemblea; redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il bilancio consuntivo e preventivo.

Art. 13 (Il Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione e presiede il Consiglio Direttivo e le Assemblee; convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Art. 14 (Collegio dei Probiviri)

L'Assemblea elegge i componenti del Collegio dei Probiviri (in numero di tre) designandone il Presidente. I probiviri svolgono gratuitamente il loro compito.

I Probiviri, su richiesta di un associato hanno il compito di decidere, entro un termine congruo, secondo diritto ed equità, in ordine ad ogni questione o controversia che comporti l'interpretazione o l'applicazione di norme del presente statuto, di altri eventuali atti regolamentari, di disposizioni comunque applicabili, nonché delle norme deontologiche che informano la vita dell'associazione.

Art. 15 (Durata del mandato)

Il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente e il collegio dei Probiviri durano in carica tre anni e possono essere rieletti

Art. 16 (Scioglimento)

L'Associazione si scioglie quando lo scopo è stato raggiunto o è diventato impossibile o quando tutti gli associati sono venuti a mancare o quando l'Assemblea ne ha deliberato lo scioglimento.

L'Assemblea straordinaria nomina uno o più liquidatori e determina i criteri della liquidazione e della devoluzione del patrimonio in attuazione della legge n.383/2000.. I liquidatori provvedono alla liquidazione dei fondi dell'associazione quindi, accertata l'estinzione di tutte le obbligazioni, provvedono a devolvere le residue attività agli enti indicati dall'Assemblea ovvero, in mancanza, ad enti scelti dai liquidatori, di scopo affine o di beneficenza e comunque nel rispetto delle citate leggi e delle successive norme di attuazione.

Li 13 gennaio 2003